



COMUNE DI GROTTAFERRATA

(Provincia di Roma)

Piazzetta Eugenio Conti snc - C.A.P. 00046

Tel. 06 945401679

Fax 06 94315355

C.F. 02838140586

P.IVA 01124241009

www.comune.grottaferrata.roma.it

info@comune.grottaferrata.roma.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n°25

del 16 marzo 2010

ORIGINALE

OGGETTO: TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2010

L'anno DUEMILADIECI, il giorno SEDICI del mese di marzo, in prosieguo, nella Sede Municipale di Grottaferrata.

La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, si è radunata, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco con l'intervento dei Sigg.:

		PRESENTE	ASSENTE
<i>Sindaco</i>	<i>GHELFI MAURO</i>	X	
<i>Vice Sindaco</i>	<i>CELIDONIO ALESSANDRA</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>CONTE PIERLUIGI</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>BUONI SERGIO</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>DE ANTONI FABRIZIO</i>	X	
<i>Assessore</i>	<i>BOSSO MARCO</i>	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Calcari

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Vista l'istruttoria del provvedimento;

Visti i pareri di regolarità richiesti ai competenti uffici, resi e trascritti;

Visto il D.Lgs. 267/2000 nonché lo Statuto comunale;

Chiusa la discussione si pone in votazione il provvedimento in oggetto integralmente retro riportato;

Ritenuta la propria autonoma potestà di decisione e valutazione dell'interesse pubblico perseguito col provvedimento in ordine ai pareri espressi.


PARERI

Parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

- E' regolare sotto il profilo tecnico.
 Non è regolare sotto il profilo tecnico.

Li,16/03/2010

Il responsabile del servizio
dott.ssa Ivana Rasi




Parere di regolarità contabile reso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000.

- E' regolare sotto il profilo contabile,
 Non e' regolare sotto il profilo contabile
 Ai sensi dell'art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 267/00 non viene richiesto il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria non comportando il presente atto impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Li,16/03/2010

Il Resp.le del servizio finanziario

dott.ssa Ivana Rasi



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il termine entro il quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza è costituito dalla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio nel quale le stesse verranno applicate, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, che ha sostanzialmente confermato quanto disposto dall'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388;

Dato atto che con decreto del Ministero dell'interno in data 17 dicembre 2009 (G.U. n. 301 in data 29 dicembre 2009), è stato prorogato al 30 aprile 2010 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2010;

Visti:

1. L'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488, che, con modifica dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22, ha disposto l'applicazione della tariffa rifiuti entro i termini previsti dal regime transitorio per l'integrale copertura dei costi;
2. L'articolo 11 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, il quale stabilisce i termini per l'integrale copertura dei costi del servizio, fissandoli in otto anni (2007) per i comuni fino a 5.000 abitanti e i comuni che nel 1999 hanno registrato un tasso di copertura inferiore al 55% ed in sette anni (2006) per i restanti comuni;

Tenuto conto quindi che, sulla base della predetta normativa, la quale continua ad applicarsi in forza di quanto disposto dall'art. 264, comma 1, lettera i) del D. Lgs n. 152/2006, tutti i comuni a far data al 1° gennaio 2008 avrebbero dovuto applicare la tariffa di igiene ambientale in luogo della tassa smaltimento rifiuti;

Richiamato l'art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale ":

- a) Il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato da ciascun comune per l'anno 2006 resta invariato anche per gli anni 2007, 2008 e 2009;
- b) In materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 18, comma 2, lettera d) e 57, comma 1, del D. Lgs n. 22/1997.

Tenuto conto che allo stato attuale tale disposizione non è stata prorogata anche per l'anno in corso, per cui tutti i comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dovrebbero applicare la tariffa ex art. 238 del D. Lgs n. 152/2006 quale corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 5, comma 2 quater, del decreto legge n. 208 in data 30 dicembre 2008, recante "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente", come da ultimo modificato dall'art. 8, comma 3 del decreto legge n. 194/2009, il quale prevede la possibilità per i comuni, qualora il nuovo regolamento per la disciplina della tariffa di gestione dei rifiuti non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, di adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

Tenuto conto che in materia di tariffa di igiene ambientale sussistono ancora notevoli profili di incertezza, alla luce del mancato completamento del quadro normativo previsto dal Codice ambientale approvato con il decreto legislativo n. 152/2006, e soprattutto della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 che, avendo attribuito natura tributaria alla tariffa prevista dall'art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi), impone l'obbligo al legislatore di rivedere la strutturazione normativa che presiede l'applicazione di questa entrata (IVA, riscossione, ecc.);

Valutato quindi che allo stato attuale non vi siano i presupposti normativi per procedere all'applicazione della tariffa di igiene ambientale quale corrispettivo dei costi di gestione del servizio rifiuti;

Ritenuto, pertanto, opportuno, in vista dell'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2010 e pur in assenza di una specifica disposizione di legge che autorizza i comuni ad applicare la tassa smaltimento rifiuti in luogo della tariffa ex art. 238 del D. Lgs n. 152/2006, di adottare gli atti necessari per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti di cui al D. Lgs n. 504/1993 per l'esercizio 2010 e propedeutici alla iscrizione nel bilancio dell'esercizio di riferimento delle relative previsioni;

Dato atto che eventuali interventi normativi comportanti la modifica del regime di prelievo per il servizio di smaltimento rifiuti che dovessero sopraggiungere successivamente all'approvazione del presente provvedimento e tali da imporre la revisione delle decisioni assunte saranno tempestivamente presi in considerazione;

Visto l'art. 1, comma 7 del D.L. 21 maggio 2008, n. 93, come convertito in legge n. 126/2008, ha previsto che dalla sua data di entrata in vigore, 29 maggio 2008, "è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti di tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato" e che tale sospensione opera per il triennio 2009-2011;

Rilevato contestualmente che l'art. 77 bis, comma 30, del D. L. 112/2008, convertito il legge n. 133/2008 esclude espressamente da tale sospensione la Tassa Rifiuti Solidi Urbani, così come le tariffe dei servizi resi dagli enti locali e tutte le entrate di natura non tributaria;

Ritenuto opportuno non apportare modifiche alle tariffe in vigore, avendo valutato che permane l'equilibrio del pareggio del bilancio, di tal modo assicurando un copertura dei costi di esercizio pari al 77 %;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visto l'allegato prospetto contenente le tariffe della tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2010 (allegato A);

Visto lo Statuto comunale;

Con voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. Di confermare per l'esercizio 2010, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti di cui al D. Lgs n. 507/1993, quale prelievo a copertura dei costi del servizio;
2. Di confermare, per l'esercizio 2010, le medesime tariffe in vigore per l'anno 2009 così come riportate nel prospetto riportato sotto la lettera A) che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che la copertura dei costi del servizio viene garantita in misura pari al 77% ;
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Tributi i consequenziali adempimenti.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Calcarì Stefania

IL SINDACO
Dr. Mauro Ghelfi



COMUNE DI GROTTAFERRATA

(Provincia di Roma)

Piazzetta Eugenio Conti snc - C.A.P. 00046

Tel. 06 945401679

Fax 06 94315355

C.F. 02838140586

P.IVA 01124241009

www.comune.grottaferrata.roma.it

info@comune.grottaferrata.roma.it

All. "A" alla deliberazione n. 45..... del 16/04/2010

Categoria	TIPOLOGIA LOCALI	Imp. Unit.
1	Abitazioni private	2,15
2	Alberghi - alberghi diurni - pensioni - residences - case di riposo	4,72
3	Supermercati - grandi complessi commerciali - magazzini di vendita all'ingrosso	9,88
4	Grandi comunita' in genere - collegi a scopo di studio, educativi e simili	3,43
5	Teatri - cinematografi - sale da concerto - sale da ballo - ritrovi e simili anche all'aperto - circoli e sale da gioco	5,15
6	Studi professionali in genere (studi medici, legali, tecnici, ecc.) - laboratori di analisi mediche e cliniche - uffici commerciali - uffici industriali - uffici di rappresentanza e simili	4,29
7	Ospedali - istituti di cura pubblici e privati (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali tossici o nocivi)	3,00
8	Esercizi commerciali con consumo sul posto: ristoranti - trattorie - rosticcerie - bar - osterie - ed altri simili	11,58
9	Esercizi commerciali per la vendita dei prodotti ortofrutticoli - esercizi commerciali per la vendita dei fiori - chioschi in genere ovunque ubicati - banchi di vendita all'aperto	13,75
10	Esercizi commerciali per la vendita al dettaglio non considerati in altre categorie - esposizioni e/o vendita di auto, moto, cicli, natanti - rivendita di giornali	7,72
11	Stabilimenti industriali e laboratori di attivita' artigiana	3,25
12	Impianti sportivi privati - platee per gli spettacoli all'aperto - campings	3,85
13	Scuole di ogni ordine e grado	5,75
14	Uffici pubblici statali e degli enti locali - caserme militari - stazioni ferroviarie e assimilabili - cabine telefoniche e simili - musei - raccolte artistiche e scientifiche (solo per esposizioni e mostre senza destinazione di vendita)	3,60
15	Associazioni - comunita' ed istituzioni di natura esclusivamente religiosa - associazioni ed istituzioni culturali, politiche, sindacali, sportive, combattentistiche, d' arma e simili	2,21
16	Istituti pubblici di ricovero - comunita' religiose aventi scopo di assistenza - altre comunita' aventi scopo di assistenza	1,72
17	Istituti di credito - banche - Istituti di assicurazione - agenzie di assicurazione - agenzie di viaggio e d'affari	5,58
18	Distributori di carburanti e stazioni di servizio - autorimesse - aree destinate a parcheggio di autoveicoli a pagamento - (per l'intera area coperta e scoperta)	4,12
19	Magazzini di deposito merce e simili (quasi costantemente chiusi, senza vendita al pubblico)	6,44
20	Aree scoperte destinate ad usi diversi da quelli sopra indicati	5,41

RIDUZIONI ART. 34 REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE (EX. ART.11 REGOLAMENTO TARSU)

1. Per le abitazioni occupate da unico abitante con reddito inferiore ad € 12.911,00 l'importo previsto in tariffa per ctg. 1 è ridotto del 35% ed è pertanto pari, per l'anno 2010 ad € 1,40.
2. Per le abitazioni occupate da nuclei familiari, aventi reddito complessivo non superiore ad € 12.911,00 e costituiti da un massimo di due persone delle quali almeno una ultrasessantenne al 1° gennaio 2010, l'importo previsto in tariffa per la ctg. 1 è ridotto del 25% ed è pertanto pari, per l'anno 2010, ad € 1,61.
3. Per le scuole pubbliche l'importo in tariffa per la ctg. 13 è ridotto del 50% ed è pertanto pari per l'anno 2010 ad € 2,88.

La presente deliberazione viene inviata:

- All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione mediante affissione all'Albo pretorio ex art. 124 - 1° comma - del D.Lgs. 267/2000.
- All'Ufficio consultazioni atti ex art. 52 STATUTO.
- Alla Prefettura ex art. 135 D.Lgs. 267/2000.
- In elenco ai Capigruppo consiliari ex art.125 D.Lgs. 267/2000.
- Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.

PUBBLICAZIONE

N.745.....

Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio della Sede Municipale per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 dal ...31/03/2010...

Grottaferrata, li 31/03/2010.....

Il Messo

ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°) D.Lgs. 267/2000;

OPPURE

- La presente deliberazione è stata dichiarata urgente dall'organo deliberante ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Stefania Calcari

Dalla residenza municipale, 16.03.2010

DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Grottaferrata, li 16.03.2010.....

DALLA SEGRETERIA GENERALE
AL RESPONSABILE.RASI,

per la esecuzione nei modi e termini di legge, ed in conformità di quanto deciso in deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Stefania Calcari

Copia conforme all'originale
composta di n° 6 pagine
compresa la presente.
Grottaferrata, li 31-03-2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Giovanna Logani)

